

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente
" Pellegrino SENOFONTE Consigliere
" Rosario DE MUSIS Rel. "
" M. Rosario MORELLI "
" Massimo BONOMO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della S.r.l. "Z. e P." convenne in giudizio il Banco di Sicilia chiedendo che fossero revocate, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del R.D. 16.3.1942 n. 267, le rimesse che la società aveva effettuato sul proprio conto corrente, assistito da apertura di credito per lire 20.000.000 e aperto presso il Banco, nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento. Nel contraddittorio tra le parti l'adito Tribunale di Venezia accolse la domanda e la pronuncia fu confermata, con sentenza del 15.10.1991, dalla Corte di Appello di Venezia, la quale rilevò: che, al fine di determinare l'ammontare del fido, e quindi la natura solutoria delle rimesse, non poteva tenersi conto dell'ulteriore apertura di credito per lire 50.000.000, in quanto essa era stata concessa per "sconto di titoli non accettati" e non per scoperto di conto corrente; che gli assegni (costituenti le rimesse) integravano pagamenti non nel momento della loro (consegna con) girata alla banca, ma in quello, successivo, della riscossione degli stessi; che la pluralità dei protesti levati a carico della fallita e la revoca del fido da parte del Banco facevano presumere che questo conosceva lo stato di insolvenza della fallita.

Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente; ha resistito, con controricorso, il fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce che la Corte di Appello, fondando la presunzione che la banca conosceva lo stato di insolvenza sulle circostanze che a carico del fallito erano stati levati numerosi protesti e che la Banca gli aveva revocato il fido, è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 C.C. e 67, secondo comma, della legge fallimentare, nonché in vizio di motivazione: a) perché i titoli erano stati successivamente pagati, e quindi i protesti avrebbero dovuto essere considerati indice (non dello stato di insolvenza, o per lo meno non univocamente di questo, ma) di uno stato di temporanea difficoltà e perché la revoca del fido era irrilevante in quanto successiva alle rimesse; b) perché, essendosi desunta la conoscenza dello stato di insolvenza della pluralità dei protesti, la conoscenza stessa non avrebbe potuto ritenersi sussistente anteriormente alla pubblicazione dei protesti sul bollettino ufficiale o alla levata degli stessi, e pertanto non erano revocabili le rimesse del gennaio e febbraio 1982 (anteriori alla pubblicazione) o le rimesse del 1, del 21 e del 25 gennaio 1982 (anteriori alla levata dei protesti).

La censura sub a) è infondata.

Il giudizio, espresso dalla Corte di Appello, sulla ricorrenza della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza è aderente alle risultanze processuali e logicamente e giuridicamente corretto, e quindi è immune da censura in sede di legittimità.

L'assunto che il pagamento dei titoli successivamente al protesto degli stessi dimostrasse che il protesto era indice di uno stato di temporanea difficoltà costituisce interpretazione meramente soggettiva, come tale irrilevante perché non dimostra un vizio della diversa

interpretazione adottata dalla Corte di Appello. Peraltro l'interpretazione corretta del valore di detto pagamento avrebbe richiesto l'esame di circostanze invece non identificate: e cioè del motivo concreto del pagamento e della provenienza del danaro accorso per lo stesso.

La censura sub b) è inammissibile perché prospetta una questione che - come risulta dai motivi di appello riportati in sentenza e nello stesso ricorso per cassazione - non è stata sottoposta alla Corte di Appello, e, conseguentemente, non è stata da questa decisa:

si tratta, quindi, di questione che, in quanto nuova, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

E la questione avrebbe dovuto essere prospettata in appello poiché il Tribunale aveva già desunto la conoscenza dello stato di insolvenza dalla pubblicazione dei numerosi protesti cambiari. Con il secondo motivo si censura preliminarmente la Corte di Appello per non aver tenuto conto dell'ammontare delle anticipazioni individuato dal consulente tecnico di ufficio e per aver revocato erroneamente l'accredito di lire 40.000.000.

Entrambe le censure sono infondate, rispettivamente, perché la Corte di Appello: ha tenuto conto dell'accertamento svolto dal consulente, e lo ha valutato in correlazione con altri elementi processuali; ha confermato la revoca non della intera somma di lire 40.000.000, ma di una minima parte della stessa (lire 790.248), dando adeguata motivazione della situazione.

Con lo stesso motivo si deduce che la Corte di Appello, affermando che per la determinazione dello scoperto di conto corrente poteva tenersi conto della relativa apertura di credito (per lire 20.000.000) e non anche dell'ulteriore apertura di credito (per lire 50.000.000) "per sconto di titoli non accettati" perché quest'ultima non incidere sulla disponibilità del correntista, è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 67, secondo comma, legge fallimentare e 1823, 1842, 1852 e 1857 C.C., nonché in vizio di

motivazione, in quanto doveva invece, al fine, tenersi conto del fido complessivo, posto che le operazioni basate sulle due aperture di credito confluivano, indistintamente, sullo stesso conto corrente. La censura è infondata.

Va premesso che essa è intesa unicamente a far considerare l'intero ammontare dell'apertura di credito per lire 50.000.000 come integrante la disponibilità del correntista.

Ora mentre l'apertura di credito regolata su conto corrente amplia la disponibilità del correntista, il quale può immediatamente disporre del fido, ciò non si verifica per l'apertura di credito "per sconto di titoli non accettati", dal momento che con questa banca si impegna solamente ad accettare per lo sconto, entro l'ammontare dell'apertura, i titoli che l'affidatario le presenterà. Colui a cui favore è concessa l'apertura "per sconto titoli" non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma potrà solo, in futuro, disporre delle singole somme che gli verranno effettivamente accreditate: e la disponibilità troverà la sua fonte non nella menzionata apertura di credito, ma nei singoli negozi di sconto in concreto realizzati.

La mera circostanza, quindi, che anche le (singole) operazioni correlate all'apertura di credito "per sconto di titoli non accettati" confluiscono nello stesso conto corrente nel quale è regolata la ordinaria apertura di credito, non importa, di per sé, che possa considerarsi incidente sull'ammontare del conto la "intera" apertura di credito sulla cui base siano stati realizzati singoli negozi di sconti.

Con il terzo motivo si deduce che la Corte di Appello, affermando che i titoli accreditati sul conto corrente del fallito estinguono lo scoperto del conto non al momento della girata, ma a quello della riscossione dei titoli, è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 67, secondo comma, legge fallimentare, 1829, 1852, 1857 e 1360 C.C., nonché in vizio di motivazione perché detto principio:

a) si applica alle rimesse su conto corrente non assistito da apertura di credito, laddove nella specie il conto corrente era assistito da più aperture di credito;

b) non si applicava alle specifiche rimesse conseguenti ad operazioni di sconto poiché questo importa il trasferimento immediato del titolo e del relativo credito;

c) non si applicava ai titoli (non scontati, ma semplicemente) girati alla banca, per i quali vige il principio della immediata disponibilità del loro ammontare da parte del correntista, ai sensi dell'art. 1852 C.C., e, conseguentemente, trova applicazione, per il richiamo contenuto nell'art. 1857 C.C., l'art. 1829 C.C., il quale sancisce l'immediato trasferimento della titolarità del titolo e la efficacia risolutiva del mancato incasso di questo. La censura sub a) è infondata perché la individuazione del "pagamento" revocabile si base unicamente sulla natura del negozio giuridico posto in essere e prescinde dalla sussistenza e dall'ammontare di eventuali aperture di credito regolate sul conto corrente sul quale è stato accreditato l'ammontare del titolo. La censura sub b) è inammissibile.

Come emerge dalla sentenza impugnata la questione sottoposta alla Corte di Appello consisteva nello stabilire se i titoli accreditati sul conto corrente bancario "salvo incasso" costituiscono pagamento al momento della girata o a quello della riscossione. Questione diversa, non prospettata e non decisa dalla Corte di Appello, è quella, oggi proposta, con la quale si deduce che alcuni titoli comportavano la immediata disponibilità dell'ammontare degli stessi a causa della specifica natura del negozio posto in essere ("sconto").

La censura sub c) è infondata poiché, secondo l'orientamento di questa Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, la clausola "salvo incasso", inerente al versamento di un titoli di credito da parte del cliente sul conto corrente bancario, non opera come condizione risolutiva del trasferimento della proprietà del titolo medesimo alla banca ricevente, ma, ricollegandosi ad un mandato conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dal titolo, ha effetto sospensivo del trasferimento della proprietà del titolo in attesa che il mandato sia compiutamente adempiuto con l'effettiva riscossione della somma menzionata nel titolo: e pertanto il rimettente acquista la disponibilità di tale somma solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato (Cass., 13.5.1991 n. 5325; 29.5.1990 n. 5023).

Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

Il soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, di lire 96.000 per spese e di lire 2.500.000 per onorari.

Così deciso il 23.6.1993.